

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 03419/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3419 del 2024, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Ilenia Buffa, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Mole', con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Milano, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;

***per l'annullamento***

con il ricorso introduttivo:

- dei verbali della seconda Sottocommissione nn. 76 del 25-9-2024 e 78 del 26-9-  
2024, conosciuti solo in data 31-10-2024, a seguito di accesso agli atti del 10-10-  
2024, con cui la sottocommissione giudicatrice n. 2 dell'Ufficio Scolastico  
Regionale per la Lombardia ha annullato la prova pratica della ricorrente nel  
concorso di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, per l'accesso ai ruoli del personale

docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;

- nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, di conferma dell'annullamento della prova della prova della ricorrente, il provvedimento allo stato non noto di esclusione dalla procedura, e di ogni eventuale atto, non noto, con cui è stato stabilito di mantenere l'anonimato sulla relazione della prova pratica

e per l'effetto disporre la correzione della prova pratica della ricorrente con ogni conseguente adempimento concorsuale;

con i motivi aggiunti del 13\1\2025:

- del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3610 del 27-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito di cui al D.M. 6-12-2023, n. 2575 per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente per l'omessa valutazione della “prova pratica” laddove è stato ritenuto violato il principio dell'anonimato;

- del successivo Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3644 del 2-12-2024 con cui è stata rettificata la graduatoria di cui al precedente Decreto n. 3610 del 27-11-2024;

- ove occorra, e nei limiti dell'interesse vantato dalla ricorrente, dei provvedimenti n. 3655 del 2-12-2024, n. 66157 del 5-12-2024 e n. 66204 del 5-12-2024 che hanno disposto l'individuazione su provincia e su sede dei vincitori;

- nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, di conferma dell'annullamento della prova della prova pratica della ricorrente e di ogni altro eventuale atto, non noto, con cui è stato stabilito di mantenere l'anonimato sulla relazione della prova pratica.

disponendo per l'effetto

la correzione della prova pratica della ricorrente con ogni conseguente adempimento concorsuale e rettifica susseguente della pubblicata graduatoria;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la ricorrente ha impugnato con il ricorso principale i provvedimenti con cui la sottocommissione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha annullato la sua prova pratica nel concorso indetto con D.M. 6.12.2023, n. 2575, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;

con motivi aggiunti la graduatoria finale approvata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3610 del 27-11-2024;

Considerato che, anche alla luce della necessità di integrare il contraddittorio, le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente possono essere adeguatamente soddisfatte con la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 50, co. 10, cod. proc. amm., con rinvio altresì alla medesima data della camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare;

Ritenuto altresì necessario, ai fini della decisione del ricorso, acquisire dal Ministero dell'istruzione e del merito, documentati chiarimenti in ordine ai fatti riportati nel ricorso, in particolare alle modalità di consegna delle buste contenenti la prova pratica e i dati anagrafici da parte della ricorrente;

Rilevato che occorre integrare il contraddittorio nei confronti dei 262 soggetti posizionati nella graduatoria finale della procedura de qua, autorizzando la notificazione per pubblici proclami, con le seguenti modalità:

a) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno venti giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- un estratto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con un sunto dei motivi di ricorso;
- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3610 del 27-11-2024;
- il testo integrale della presente ordinanza e l'indicazione della prossima udienza di trattazione;
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- l'indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di rinviare per il prosieguo della trattazione del ricorso e dei motivi aggiunti all'udienza pubblica del 28 aprile 2025, unitamente alla trattazione della domanda cautelare, da fissarsi alla camera di consiglio convocata nella medesima data;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta):

dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione, assegnando al Ministero resistente il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza;

ordina alla ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei 262 vincitori inseriti nella graduatoria regionale per la Lombardia, autorizzando la notificazione per pubblici proclami, nei modi e nei termini di cui in motivazione; rinvia la trattazione della domanda cautelare dei motivi aggiunti alla camera di consiglio del 28 aprile 2025 e all'udienza pubblica convocata nella medesima data (28 aprile 2025) la trattazione del merito del ricorso e dei motivi aggiunti.

Spese al definitivo.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Concetta Plantamura, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Silvana Bini**

**IL PRESIDENTE**

**Daniele Dongiovanni**

**IL SEGRETARIO**

